

Codice A2201A

D.D. 5 maggio 2026, n. 679

**Art. 21 legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i. "Norme in materia di edilizia sociale" - Autorizzazione all'utilizzo di n. 2 alloggi di proprietà della Città di Torino per un progetto di accompagnamento sociale in via Gallina n. 3 e via Ghedini n. 19.**



**ATTO DD 679/A2201A/2026**

**DEL 05/05/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A22000 - WELFARE**

**A2201A - Politiche di welfare abitativo**

**OGGETTO:** Art. 21 legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i. “Norme in materia di edilizia sociale” - Autorizzazione all’utilizzo di n. 2 alloggi di proprietà della Città di Torino per un progetto di accompagnamento sociale in via Gallina n. 3 e via Ghedini n. 19.

Premesso che:

- l’articolo 21 della L.R. 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., ha previsto la riserva di alloggi di edilizia sociale per l’accompagnamento sociale, la custodia sociale e la mediazione dei conflitti, al fine di favorire processi di inclusione e coesione sociale, ridurre i rischi di conflitto tra inquilini, tutelare le persone non autosufficienti, contribuire a preservare il valore degli immobili e la loro funzionalità;

- la Giunta regionale, con deliberazione 18 marzo 2013, n. 3-5531, ha approvato in via sperimentale i “Primi indirizzi e criteri per l’applicazione dell’articolo 21 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3”;

- con successiva deliberazione 4 ottobre 2019, n. 2-330, la Giunta regionale ha approvato gli “Indirizzi e criteri per l’applicazione dell’articolo 21 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3” che stabilisce in particolare quanto segue:

1) i progetti di utilizzo di alloggi per le finalità di cui all’art. 21 della L.R. n. 3/2010, nell’ambito delle fattispecie previste dalla norma medesima, devono riguardare, in modo vincolante anche, azioni volte alla salvaguardia e alla tutela del valore del patrimonio abitativo pubblico e delle aree circostanti, mediante l’attuazione di interventi di piccola manutenzione a favore dei caseggiati più degradati;

2) gli alloggi da destinare ai progetti previsti dall’art. 21 della L.R. n. 3/2010 devono essere, altresì, situati in aree o quartieri ad alta concentrazione di edilizia sociale, in zone caratterizzate da forte degrado sociale e/o del contesto ambientale o in immobili con forte presenza di categorie

socialmente deboli;

3) al fine di preservare l'utilizzo degli alloggi di edilizia sociale per l'assegnazione ai nuclei richiedenti inseriti nelle graduatorie, il numero massimo di alloggi utilizzabili per i progetti di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 21 della L.R. n. 3/2010, nel limite di un alloggio per scala, come stabilito dal comma 2 dello stesso articolo 21, è pari al 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, di quelli di proprietà dell'ente proponente;

4) le attribuzioni degli alloggi hanno carattere temporaneo e una durata massima di cinque anni, eventualmente rinnovabili;

5) i progetti per l'utilizzo degli alloggi devono essere approvati dall'ente proprietario con proprio atto deliberativo e devono contenere, oltre agli elementi indicati al comma 4 dell'art. 21 della L.R. n. 3/2010, la motivazione dell'individuazione della localizzazione, la durata, la finalità e il destinatario dell'alloggio. Le proposte di utilizzo di alloggi di proprietà di enti diversi dai Comuni devono essere accompagnate da una deliberazione della Giunta del comune in cui sono siti gli alloggi, contenente l'esplicito assenso al progetto individuato;

7) l'ente proprietario, nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione, è tenuto a relazionare annualmente alla struttura regionale competente in materia di edilizia sociale circa l'andamento del progetto, con particolare attenzione alle azioni poste in essere e ai risultati ottenuti;

la stessa DGR 4 ottobre 2019, n. 2-330 stabilisce, inoltre, che l'utilizzo degli alloggi per i progetti di cui all'art. 21 della L.R. n. 3/2010 è autorizzato dalla struttura regionale competente in materia di edilizia sociale con propria determinazione.

Dato atto che:

con DD n. 229 del 17/02/2021 è stato autorizzato l'utilizzo di n. 2 alloggi di edilizia sociale siti in Via Nizza di proprietà del Comune di Torino per un progetto di coabitazione giovanile solidale gestito dalla Cooperativa sociale Synergica di Torino per il quinquennio 2021-2025;

la Città di Torino ha regolarmente presentato le relazioni annuali di monitoraggio, da ultimo con nota prot. 3265 del 17 aprile 2026.

la Città di Torino con deliberazione della Giunta comunale n. 101 del 4 marzo 2026, inviata con nota prot. n. 8964 del 9 marzo 2026, ha approvato il rinnovo, per ulteriori cinque anni (2026-2030), del progetto presentato dalla Cooperativa sociale Liberi Tutti che riguarda due alloggi di edilizia sociale di sua proprietà, siti in Torino e precisamente:

- n. 1 alloggio in via Gallina, 3;
- n. 1 alloggio in via Ghedini, 17;

per la realizzazione, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 3/2010, di un progetto di coabitazione giovanile solidale gestito dalla Cooperativa sociale Liberi Tutti di Torino;

la stessa deliberazione il Comune precisa che che il numero di alloggi di proprietà del Comune utilizzati in ambito articolo 21 della L.R. 3/2010 sono attualmente inferiori al 10 per cento.

considerato che:

- la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione da parte della Città di Torino è conforme al dettato dell'art. 21 della l.r. n. 3/2010 e a quanto previsto dalla sopra citata DGR n. 2-330 del 4 ottobre 2019, sia dal punto di vista quantitativo, che delle azioni indicate nel progetto proposto;

- il numero di alloggi di proprietà della Città di Torino autorizzati ai sensi dell'art. 21 della l.r. 3/2010 sono attualmente inferiori al 10 per cento di quelli di proprietà dell'ente;

evidenziato che l'Amministrazione Regionale, nella concessione di autorizzazioni all'utilizzo di alloggi di edilizia sociale per l'attuazione di progetti ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 3/2010, non può operare considerazioni in ordine alla congruità con possibili situazioni di tensione abitativa esistenti sul territorio comunale, che competono al Comune richiedente;

attestata l'assenza degli effetti diretti e indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i. (artt. 4 e 16);
- l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i. (art. 17 e 18);
- l.r. 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i. (art. 21);

### **DETERMINA**

1) di autorizzare, per le ragioni evidenziate in premessa, il rinnovo dell'utilizzo, per anni cinque, di quattro alloggi di edilizia sociale di proprietà del Comune di Torino, siti in Torino, e precisamente:

- n. 1 alloggio in via Gallina, 3;
- n. 1 alloggio in via Ghedini, 17;

per la realizzazione, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 3/2010, e s.m.i., di un progetto di accompagnamento sociale, gestito dalla Cooperativa Sociale Liberi Tutti di Torino, approvato con deliberazione della Giunta Comune di Torino n. 101 del 4 marzo 2026.

2) di precisare che gli alloggi oggetto del presente provvedimento, rimanendo comunque parte del patrimonio di edilizia sociale, restano soggetti alle disposizioni generali in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A2201A - Politiche di welfare abitativo)  
Firmato digitalmente da Anna Palazzi